



SILFS
società italiana di logica e
filosofia delle scienze

Il consiglio direttivo

Parere SILFS sulle Linee guida della VQR 2015-2019 (DM n.1110 del 29.11.2019)

La SILFS – Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze preso atto del decreto relativo alle *Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015 – 2019* del MIUR, esprime le seguenti considerazioni, volte a chiarire alcuni aspetti del decreto che appaiono di non immediata e diretta applicazione o non coerenti con gli obiettivi del processo valutativo, pure dichiarati nel decreto stesso.

1. L'art. 1, comma 3 rimanda ad alcuni "repertori" i cui prodotti non possono essere considerati "pubblicazioni" a norma della legge vigente, in quanto, per esempio, privi di ISBN/ISMN/ISSN. Tutto ciò sembrerebbe richiedere modifiche normative o accordi con gli editori almeno per quanto riguarda le riviste e gli articoli su rivista – quindi non solo per le monografie – in relazione all'essere "liberamente e gratuitamente accessibili".
2. Per quanto riguarda i requisiti per poter rispondere al bando pubblico dell'ANVUR e ricoprire il ruolo dei "Gruppi di Esperti della Valutazione" (GEV) (art. 3, comma 3, lettera a)), la richiesta di avere "almeno 3 pubblicazioni scientifiche dotate di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzate su WOS o Scopus negli ultimi 5 anni" sembra non cogliere l'indicazione del comma 2, articolo 3 il quale recita che i GEV sono "un Gruppo di Esperti Valutatori (d'ora in avanti GEV), composto da studiosi italiani ed esteri di elevata qualificazione, scelti sulla base dell'esperienza internazionale nel campo della ricerca e della sua valutazione". Il requisito delle "tre pubblicazioni almeno" sembra essere troppo ampio per poter definire, coerentemente con la definizione di GEV, un insieme di studiosi italiani o esteri di "elevata qualificazione", a meno che esso non vada inteso semplicemente come requisito necessario per poter partecipare al successivo bando di selezione emanato dall'ANVUR, e nel quale dovrebbero essere richiesti requisiti più stringenti. Tale interpretazione pare, però, sembrerebbe non suffragata dalla lettura dell'art. 3, comma 3, lettera c, o dall'art. 5, commi 2, 4 e 5. Quindi, al fine di garantire una selezione dei GEV coerenti con la definizione sopra citata, la SILFS ritiene di primaria importanza l'individuazione di criteri in linea con gli standard internazionali.
3. Non è del tutto chiaro se il GEV interdisciplinare (articolo 3, comma 4) si intenda dedicato alla valutazione delle attività di terza missione, come sembrerebbe da altri articoli del decreto.
4. In merito all'articolo 5, non sono esplicitati i criteri che definiscono una *peer review informata* (comma 1); inoltre nei casi in cui non fosse disponibile tale procedura di valutazione, non è chiaro se il GEV debba ricorrere a valutatori esterni (sempre in possesso dei requisiti di cui all' articolo 3, comma 3, lettera a) o possa procedere autonomamente alla valutazione dei prodotti della ricerca (comma 2). Lo stesso dubbio emerge anche in relazione al comma 4. Inoltre, non è facilmente comprensibile perché la scelta prevista sia tra l'avvalersi di almeno due esperti esterni oppure nessuno (comma 2). Infine, non è chiaro quale informazione aggiunga il comma 5 dell'articolo 5 a ciò che è già stato espresso dai commi immediatamente precedenti dello stesso articolo.
5. Se con "esperti esterni" (articolo 5, commi 2, 4 e 5) ci si riferisce a persone che non fanno parte del GEV, da quante persone sarà composto il GEV e come si determinerà questo numero?
6. Nell'articolo 5, comma 6 vengono definite le categorie di merito da assegnare ai prodotti. In alcuni casi sembra difficile distinguere l'una categoria dall'altra. Per esempio, come distinguere fra due

prodotti eccellenti in merito al possesso o meno della proprietà di “essere estremamente rilevante”? Inoltre, le categorie alla lettera C e D sembrano distinguere e favorire a priori prodotti conformi a (non precisati) standard internazionali, rispetto a prodotti che siano rilevanti “nella comunità nazionale in termini di originalità e rigore” (ci si potrebbe chiedere, ad esempio, se un prodotto in italiano potrà mai essere valutato A o B). La formulazione sembra troppo vaga, in relazione specialmente agli standard internazionali, perché questa assunzione possa essere giustificata. La valutazione del contenuto sembra inoltre diventare secondaria rispetto ai requisiti del prodotto.

7. In generale, non è del tutto chiaro a chi ci si riferisce parlando di ricercatori in servizio. Ad esempio, sono compresi gli assegnisti di ricerca? E come si inquadrano, se questo è il caso, nel periodo di esercizio rilevato dalla VQR considerata la natura generalmente breve dei loro contratti?
8. Si fa rilevare anche che i criteri di valutazione proposti, diversi rispetto a quelli utilizzati nella VQR 2010-2014, potrebbero precludere (o rendere difficilmente realizzabile) un confronto del prossimo esercizio VQR con quello precedente, confronto che pure potrebbe essere utile proprio rispetto ai fini istituzionali dell’ANVUR (monitoraggio longitudinale della qualità della ricerca, per esempio).

In conclusione, la SILFS da sempre sostenitrice di rigorosi processi di valutazione della qualità della ricerca, auspica una riconsiderazione degli aspetti critici sopra esposti al fine di elevare il livello stesso della valutazione. In particolare, invita a riconsiderare quegli aspetti della selezione dei GEV che potrebbero abbassarne il livello, individuando criteri rigorosi e coerenti con i più alti standard qualitativi. Inoltre, per evitare che il processo possa diventare troppo incentrato sulla figura del GEV, la SILFS auspica che vengano posti limiti alla possibilità di una valutazione espressa esclusivamente dai GEV su tutti i prodotti della ricerca di una determinata area. La motivazione di questa richiesta sta nel fatto che il ruolo dei GEV parrebbe sostanzialmente modificato rispetto alla tornata precedente VQR. Mentre in precedenza i GEV avevano il compito principale di assegnare i prodotti a un panel di valutatori (facendosi comunque garanti della qualità della valutazione), adesso il GEV assume, lui stesso, una prevalente funzione di revisore, cosa che potrebbe rendere il processo di valutazione troppo accentrato, sbilanciato, o addirittura di difficile realizzazione.

Bologna, 27 dicembre 2019